

Spagnoli

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

REPERTORIO N. 6209

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (c.f. 00061820742)

E

L'Impresa BIANCO GIOVANNI da Brindisi P.I. n. 01220010746 per l'esecuzione nel Comune di Brindisi dei lavori di manutenzione straordinaria Pal. EX INCIS via Dè Mille- via Pontinia - via Baracca quartiere S.Paolo lotti 66-67-68 Pal. Q via Ofanto finanziati con i fondi di cui alla legge 11.03.1988 n. 67 biennio 1988/89.

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA £. 167.830.654

IMPORTO OFFERTO £. 153.682.530

IMPORTO NETTO DEI LAVORI £. 153.682.530

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentonovantasei il giorno sette del mese di Novembre in Brindisi, e nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, via G.B. Casimiro, 7 avanti a me Dott. Ing. Antonio Longo Coordinatore Generale dell'Istituto predetto, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi del T.U. 28.04.1938, n. 1165, sono personalmente comparsi i sigg.ri:

1) Dr. Ing. Augusto Delli Santi, nato a Brindisi l' 08.11.1948, nella sua qualità di Presidente pro-tempore, legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, presso la cui sede per la carica è domiciliato, il quale dichiara di agire per conto dell'Istituto Autonomo predetto per la sua carica.

2) Sig. Bianco Giovanni nato a Brindisi il 29.04.1944, titolare dell' Impresa edile con sede in Brindisi ed elettivamente domiciliato, ai sensi e per gli effetti dell' art. 6 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con DPR 16.07.1962 n. 1063 in Brindisi presso lo studio legale dell' Avv. Marcello Lenzi via Indipendenza, 11.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che la Regione Puglia, in attuazione di quanto disposto dalla legge 11.03.1988, n. 67 con deliberazione n. 1749 approvata dalla Giunta Regionale nella seduta del 14.06.1993 ha disposto la localizzazione di interventi di manutenzione straordinaria agli alloggi popolari in Brindisi e Provincia;

- che, tra la localizzazione di cui innanzi è compresa quella per il Comune di Brindisi per un importo complessivo di £. 204.753.400;

- che in dipendenza di ciò, il Servizio Risanamento dell' I.A.C.P. di Brindisi ha elaborato il programma esecutivo di intervento, la perizia di progetto ed il quadro economico, per la esecuzione dei lavori di: manutenzione straordinaria agli alloggi popolari in Brindisi Pal. EX INCIS- lotti 66-67-68- Pal. Q via Ofanto.

07.11.86

al n. 2422 Mod. 1° vol.

esente £ 252.000

(diventata in quantadue mila)

IL DIRETTORE
F.to Niccolini

- che detto programma esecutivo di intervento, perizia di progetto e quadro economico, sono stati approvati con Deliberazione Presidenziale n. 276/95 in data 19.09.1995;
- che detta deliberazione n. 276/95 del 19.09.1995 è stata approvata dal Co.Re.Co. Bari nella seduta del 10.10.1995 con n. 9736 di repertorio;
- che detto programma esecutivo di intervento, perizia di progetto con quadro economico, redatti nel rispetto della normativa di cui alla legge 05.08.1978, n. 457 sono stati sottoposti all'esame della commissione tecnica IACP, istituita ai sensi della Legge 22.10.1971, n. 865- art. 63, la quale nella seduta del 20.01.1995 ha espresso parere favorevole;
- che detto programma esecutivo, perizia di progetto e relativo quadro economico prevedono la esecuzione nel Comune di Brindisi dei lavori di manutenzione straordinaria degli alloggi popolari Pal.. EX INCIS lotti 66-67-68 Pal.. Q via Ofanto per un importo complessivo di £. 204.753.400 di cui £.167.830.654 a base di appalto, finanziati con i fondi della legge 11.03.1988 n. 67 art. 22 Biennio 1988/89;
- che con la stessa deliberazione presidenziale n. 276/95 del 19.09.1995 e con le condizioni ivi apposte è stata autorizzata la licitazione privata per l'appalto dei lavori relativi;
- che con la stessa deliberazione presidenziale n. 276/95 del 19.09.1995 vistata per presa d'atto dal Co.Re.Co. Bari nella seduta del 10.10.1995 n. 9736 di repertorio sono stati approvati l'avviso di gara e lo schema tipo di lettera di invito all'appalto;
- che con deliberazione presidenziale n. 379/95 del 15.12.95, vistata per preso atto dal Co.Re.Co. Bari nella seduta del 22.01.96 n. 0026 di repertorio, è stato approvato l'elenco delle Imprese da invitare all'appalto;
- che della licitazione privata esperita il giorno 04.03.96 è rimasta aggiudicataria l'Impresa Bianco Giovanni da Brindisi con il prezzo offerto di £. 153.682.530 (diconsi lire centocinquantatremilioniseicentottantaduemilacinquecento30), come risulta da apposito verbale di provvisoria aggiudicazione, approvato con delibera presidenziale n. 132/96 in data 07.05.96, vistata per presa d'atto dal Co.Re.Co. - Bari nella seduta del 15.07.96 con n. 8795/10977 di repertorio;
- che l'Impresa Bianco Giovanni aggiudicataria dell'appalto è stata autorizzata con delibera presidenziale n. 308/96 del 03.10.1996 a costituire la cauzione definitiva, ammontante a £. 7.684.126 (diconsi lire settemilioniseicentottantaquattromila126) mediante fidejussione assicurativa;
- che la Prefettura di Brindisi con attestato n. 2298 di protocollo del 15.04.1996 ha accertato l'inesistenza di provvedimenti per la lotta ai fenomeni mafiosi a carico della predetta Impresa;
- che, pertanto, l'importo dei lavori come innanzi offerto, viene ad essere determinato complessivamente in £. 153.682.530 (diconsi lire centocinquantatremilioniseicentottantaduemila530).

TUTTO CIO' PREMESSO

mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che così diviene parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1

OGGETTO E CONTENUTO DELL'APPALTO

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in persona del suo Presidente pro tempore, come sopra rappresentato, affida all' Impresa Bianco Giovanni con sede in Brindisi, la quale, in persona come sopra, accetta l'appalto relativo alla esecuzione dei lavori di: Manutenzione straordinaria agli

alloggi popolari Pal.. EX INCIS lotti n. 66-67-68 Pal.. Q via Ofanto nel Comune di Brindisi.

I lavori di cui sopra sono finanziati con i fondi di cui alla legge 11.03.88 n. 67 Biennio 1988/89.

Tutte le opere di cui sopra dovranno essere eseguite secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto che, previa sottoscrizione dei componenti e mia, qui si allega sotto la lettera " E ", nonché della lista delle categorie di lavoro e forniture previste per la esecuzione dell'appalto che, previa sottoscrizione dei componenti e mia, qui si allega sotto la lettera " C " ed, in ottemperanza alle disposizioni della Direzione dei Lavori.

ART. 2

NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto o dell'allegato Capitolato Speciale di Appalto, le parti fanno concorde ed esplicito riferimento alle norme del Capitolato Generale di Appalto, per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con DPR 16.07.1962 n. 1063 e del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP., approvato con R.D. 25.05.1895 n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni, e del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso che qui si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte, nonché alla Legge 20.03.1865 n. 2248 allegato " F " sui lavori pubblici ed alla normativa vigente e che nel corso della esecuzione dei lavori dovesse essere emanata in materia di appalti ed esecuzione dei lavori pubblici in quanto applicabile. In ordine a quanto sopra si precisa che alla figura del Ministro, dell'Ispettore, dell' Ingegnere Capo e del Direttore dei Lavori, corrispondono, rispettivamente, il Presidente dell'I.A.C.P., l'Ingegnere Capo dell' I.A.C.P. ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltante è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana del Comune di Brindisi.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge ministeriali e normative vigenti in materia, anche se non previste nel presente contratto.

L'Impresa appaltatrice in persona come sopra, espressamente dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra, dichiara nel modo più formale ed a tutti gli effetti di avere attentamente esaminato e valutato tutti i documenti di appalto, di avere preso visione dei luoghi ove i lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti, di avere valutato tutte le circostanze di tempo e di luogo che possano influire sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere ed allo approvvigionamento di acqua e di energia elettrica per la esecuzione dei lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formulazione della propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari inerenti all'appalto in oggetto, anche se conseguentemente l'ordine da seguire nei lavori non dovesse corrispondere ad una più razionale ed economica programmazione dei lavori stessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni ed interferenze inerenti e conseguenti alla presenza nelle

immediate adiacenze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone o cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, pertanto, a tale titolo alcun compenso o indennità e che nel formulare l'offerta ha tenuto conto degli oneri per i piani di sicurezza.

Pertanto, nella piena conoscenza della importanza dell'appalto e della sua difficoltà e specialità di esecuzione, l'Impresa riconosce potersi l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità stabilite o richiamate nel presente contratto.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e dovranno essere rilevati dall'Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro.

ART. 4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si obbliga nel modo più formale ed assoluto a non concedere anche di fatto in subappalto, o a cottimo, in tutto o in parte, i lavori e le forniture che formano oggetto del presente appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto appaltante sotto la comminatoria delle conseguenze penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e dello esercizio del diritto da parte dell'Istituto appaltante alla risoluzione del presente contratto ed al risarcimento di tutti i danni nel senso più lato ed immissione nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida senza che l'Impresa appaltatrice possa fare opposizione di sorta, prestando sin da ora la stessa Impresa, in persona come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso da parte dello Istituto appaltante, fermo restando, comunque, l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 21 Legge 13.09.1982, n. 646 e successive modificazioni.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

PENALE IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in giorni trecentosessantacinque continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale.

Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie e festività.

La penale pecuniaria in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui all'art. 29 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., resta fissata nella misura di £. 100.000 (diconsi lire

centomila) per ogni giorno di ritardo giusta l'art. 26 del Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 6

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto, sono a carico dell'Impresa appaltatrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso di tutte le licenze necessarie, per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
- 2) la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati;
- 3) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle ml. 3.00 x 2.00 con indicazioni dei lavori che verranno eseguiti secondo il testo che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori;
- 4) l'approntamento, ove sia necessario, di un sufficiente numero di locali con acqua corrente potabile e di regolari latrine provviste delle condutture di scarico dei liquami nelle fogne pubbliche e in fosse settiche;
- 5) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua e della energia elettrica e del telefono ecc. necessarie per l'esercizio del cantiere, per la esecuzione dei lavori appaltati, nonché di tutti gli oneri relativi a contributi, lavoro e forniture, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 6) tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e del relativo regolamento nonché tutte le spese connesse a tali adempimenti;
- 7) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 8) la pulizia, con il personale necessario, di tutti i locali ove sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria, nonché degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgomberi e puliti;
- 9) l'obbligo della presentazione ogni tre mesi all'Istituto appaltante dello stato di famiglia e del certificato di residenza, in data non anteriore a tre mesi, in bollo del titolare e del Direttore Tecnico dell'Impresa stessa, al fine dello accertamento della persistenza dei requisiti di legge per la prosecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui detti requisiti non dovessero essere più posseduti dall'Impresa appaltatrice, l'Istituto appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto.

In caso di ritardo o mancata presentazione dei certificati di cui al presente punto 9), l'Istituto appaltante, previa diffida, sospenderà l'emissione di eventuali mandati di pagamento in favore della Impresa appaltatrice.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice non potrà muovere opposizioni di alcun genere nei confronti dell'Istituto appaltante, nè vantare diritto a risarcimento dei danni.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contratto.

ART. 7

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperativa, tutte le norme contenute nel contratto collettivo

nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, alla osservanza delle norme della Legge 09.02.1979, n. 36 art. 6 comma 7° sul trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso l'Istituto appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte delle Imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto, eventualmente autorizzato a norma di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Istituto appaltante o ad esso segnalata dallo Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà alla Impresa appaltatrice e, se del caso, anche allo Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni per tale titolo. L'Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere all'Istituto, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici. Per quanto non previsto, si richiama l'art. 18 della Legge n. 55 del 19.03.1990 e successive modificazioni ed integrazioni e D.P.C.M. n. 55/1991 art. 9.

ART. 8

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ammontare totale a base di appalto è di £. 167.830.654 (diconsi lire centosessantasettemilioniotto-centotrentamila654).

L'importo sopra indicato, ridotto a £. 153.682.530 (diconsi lire centocinquantatremilioniseicentottantaduemila530) dalla offerta della Impresa appaltatrice in sede di licitazione privata, risulta determinato nell'importo netto contrattuale dei lavori di £. 153.682.530 (diconsi lire centocinquantatremilioniseicentottantaduemila530).

I lavori saranno valutati in base ai prezzi della lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto allegata al presente contratto sotto la lettera " C " ad eccezione dell'art. 191/c che dovrà essere incrementato del 20%.

In tutti i casi in cui occorra contabilizzare lavori a misura e manchino nella lista delle categorie sopra citate, i prezzi unitari corrispondenti, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma del Regolamento 25.05.1895, n. 350.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità e alle condizioni tutte indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti all'art. 16 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

ART. 9

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato alla Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in accordo rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 25 dell'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno operate le ritenute di garanzia di cui all'art. 19 del Capitolato Generale di Appalto e di cui all'art. 48 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive e eventuali modificazioni e integrazioni.

ART. 10

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità Giudiziaria per denuncia dei terzi;
- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dell'Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;
- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice, si verifichino irregolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ritenga opportuno dar luogo alla esecuzione di ufficio;
- qualora contravvenga alle disposizioni della Legge 13.09.1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con la Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza di ogni possibile diritto ed azione dell'Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi di cui al precedente articolo 8) e con l'applicazione del ribasso complessivo contrattuale indicato nello stesso art. 8.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel precedente capoverso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, tenuto peraltro conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente art. 1.

ART. 11

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni di tutto quanto indicato e richiamato nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva infruttifera dell'importo di £. 7.684.126 (diconsi lire settemilioniseicentottantaquattro126) pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare presunto contrattuale dell'appalto indicato nel precedente art. 8, mediante polizza fidejussoria n. 79400683 del 27.08.1996 prestata dalla "

LLOYD ADRIATICO S.p.A. " con sede in Trieste Agenzia di Brindisi con la quale la predetta " LLOYD ADRIATICO S.p.A. " con sede in Trieste Agenzia di Brindisi si costituisce fidejussore dell'interesse della Impresa appaltatrice ed a favore dell'Istituto appaltante fino alla concorrenza della predetta somma di £.7.684.126 (diconsi lire settemilioneiseicentottantaquattro126).

Fatti salvi i diritti, con conseguenti obblighi e/o oneri, di cui alla relativa vigente legislazione, la cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del precedente art. 9 quale ulteriore garanzia del perfetto adempimento del presente contratto, sarà svincolata dopo che sia stato approvato il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia e pendenza.

ART. 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra l'Istituto appaltante e l'Impresa appaltatrice, sarà regolata secondo il dettato dell'art. 32 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 13

SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice tutte le spese inerenti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, capitolati.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altresì, tutte le tasse, le imposte e contribuzioni presenti e future, che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto, la tassa per occupazione di spazi e aree pubbliche, tutte senza diritto e rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

ART. 14

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28.04.1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso sono i seguenti:

- A) lettera di invito alla licitazione privata;
- B) delibera di aggiudicazione;
- C) lista delle categorie di lavoro e forniture presentata dalla Impresa aggiudicataria;
- D) delibera di autorizzazione a costituzione cauzione con fidejussione assicurativa;
- E) Capitolato Speciale di Appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP. approvato con D.P.R. 16.07.1962, n. 1063;
- Legge 20.03.1865, n. 2248 allegato " F " sui lavori pubblici e legislazione successiva in tema di lavori pubblici;

- Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25.05.1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827;
- Legislazione in tema di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso e criminalità organizzata (e.d. legislazione antimafia), per quanto concerne i lavori pubblici.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattami a chiara e intellegibile voce ed in presenza delle parti che da me interpellate.

• hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante delegato qui in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di n. 3 fogli di carta in bollo, dattiloscritti da persona di mia fiducia per interno su n. 8 facciate oltre a questa fin qui.

